

TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE FALLIMENTARE
PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE AI SENSI DELL'ART. 74
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA D.LGS 14/2019
E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il Sig. MANGANELLI LORENZO, nato a Macerata il 06.06.1969 e residente ad A [redacted] Via [redacted] (AN) C.F. MNG LNZ 69H06 E783M rappresentato dal Dott. Gianni Ciotti, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Ancona al n. 33/A C.F. CTT GNN 44R25 F978J in virtù dell'incarico professionale conferitogli, presso il cui studio in Ancona (AN), via Matteotti n. 54. PEC: g.ciotti@odceccanconapec.it, elegge domicilio.

PREMESSO

- che il Sig. Manganelli risiede nel Comune facente parte del circondario del Tribunale di Ancona;
- versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. dell'art. 2, comma 1, lett. c), d. lgs 14/2019 e successive modifiche, per via di più obbligazioni assunte e rivenienti dall'attività già svolta **-come Agente di Commercio fino all'anno 2016-** e di misura tale da creare una rilevante difficoltà ad adempiere alle stesse, nei termini relativi;
- che ha intenzione di avvalersi della procedura di cui all'art.74 d.lgs 14/2019 e successive modifiche ex art. 7 e ss. della Legge n.3/2012;
- che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del d.lgs n.14/2019 e successive modifiche;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti regolati dal Capo II del d.lgs n.14/2019 e successive modifiche;
- che non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 82 del d.lgs n.14/2019 e successive modifiche;
- che si è impegnato fin da subito a collaborare con l'OCC – Camera di Commercio delle Marche e con il professionista nominato dalla stessa fornendogli ogni documentazione utile/richiesta per la ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con la presente, si espone la seguente situazione, finalizzata alla attuazione della proposta di cui trattasi, nei termini come appresso proposti.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'organismo per la gestione della crisi da sovraindebitamento istituito presso la Camera di Commercio delle Marche e iscritto al n.42 del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con provvedimento emesso in data 17/02/2022 ha nominato l'Avv. Francesca Pentericci, con studio professionale in Jesi (AN), Viale della Vittoria n.99, quale Gestore della Crisi, ai sensi dell'articolo 358 d. lgs 14/2019 e successive modifiche, cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni a tutti i creditori, nonché di predisporre la relazione contenente a sensi dell'art. 76 d. lgs 14/2019 e successive modifiche;

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 74 d.lgs 14/2019 e successive modifiche.

Più precisamente, il ricorrente:

a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della citata legge, ossia si trova nello *"stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza"*;

b) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui al Capo II del D.Lgs n.14/2019 e successive modifiche;

LA SITUAZIONE PERSONALE E QUELLA FAMILIARE

L'ATTIVITA' LAVORATIVA

Dal 01/03/2010 al 31/08/2016 il Sig. Manganelli ha lavorato come AGENTE e RAPPRESENTANTE MONOMANDATARIO di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici ed ortopedici, per conto della società **GROSSI SPA**.

Dal 01/09/2016, a seguito della cessazione dell'attività di AGENTE e RAPPRESENTANTE, il ricorrente è stato assunto -a tempo indeterminato- dalla **[REDACTED]** per promuovere la vendita del prodotto -conosciuto e già commercializzato come AGENTE di COMMERCIO- nonché per prestare consulenza tecnica a favore della clientela.

La chiusura della partita Iva come AGENTE e RAPPRESENTANTE è avvenuta -definitivamente- nell'anno 2017 con l'adempimento delle formalità relative eseguite all'Agenzia delle Entrate di Ancona (All.1) e successivamente al Registro delle Imprese (All.2).

Dal 01/04/2021 dopo le dimissioni -da dipendente - della MEDTRONIC ITALIA SPA, è stato assunto -sempre a tempo indeterminato- dalla **[REDACTED]** società per la quale aveva già lavorato -fino ad agosto 2016- come Agente e Rappresentante, e dove -attualmente- ne è il Responsabile Manager International.

Si allegano le copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni antecedenti la cessazione dell'attività svolta (All.3), copia delle ultime tre dichiarazioni Iva antecedenti la cessazione dell'attività svolta (All.4) e copia delle certificazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni (All.5).

Non vengono prodotte le copie delle dichiarazioni IRAP in quanto gli agenti di commercio costituiti in forma individuale sono esclusi dal pagamento di detto tributo.

In merito alla situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75 comma 1 lett. b) CCH si fa riferimento alle pagine seguenti.

IL NUCLEO FAMILIARE

Dall'anno 2007 il ricorrente è accompagnato con la Sig.ra **Federica [REDACTED]** -nata ad Ancona il 30-03-1973- dalla quale ha avuto due figli:

- il più piccolo ha -oggi- 3 anni;
- quello più grande ha -oggi- 12 anni,

e con la quale, condivide un appartamento -in affitto- in Ancona alla **[REDACTED]**

L'appartamento in affitto è una casa di civile abitazione di categoria A/02, ha una superficie di circa 110 mq. lordi.

LE CAUSE DALLE QUALI E' DERIVATA LA SITUAZIONE DEBITORIA

Le cause di difficoltà sia economica che finanziaria del sottoscritto sono iniziate negli anni 2015/2016, per via degli incassi rivenienti dall'attività di Agenzia, rivelatisi insufficienti alla copertura dei costi e delle spese correnti nonché di quelle della famiglia.

Negli anni tali costi, si sono trasformati in debiti gradualmente incrementatisi anche per via delle SANZIONI e degli INTERESSI nel frattempo maturati, andati ad aggravare la già impegnativa situazione debitoria, alla quale anno dopo anno il Sig. Manganelli non è stato più in grado di farVi fronte, in quanto l'attività di dipendente, che aveva sostituito quella di AGENTE -ancorché materializzata in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato- non gli ha permesso di coprire, se non parzialmente, la debitoria accumulatasi, aggravatasi, anno dopo anno per gli interessi.

Il DEBITO che si è accumulato è di oltre. **euro 297.000,00** del quale importo SANZIONI, INTERESSI ed ACCESSORI ammontano ad euro **114.143** ca. cioè il **38,4% ca.** del debito complessivo (All.6)

Sul PORTALE dell'Agenzia Entrate e Riscossione è possibile accertare come la situazione debitoria abbia avuto **-effettivamente-** inizio dall' anno 2015, proseguita poi negli anni 2016 e 2017.

La debitoria nel portale Agenzia Entrate e Riscossione indica un importo da pagare di euro **296.758,30**, come da prospetto e da cartelle esattoriali riportate in allegato.

Anche per via di tale situazione, nell'agosto 2016, il ricorrente **-anche per "tranquillizzare" la famiglia-** decideva di cessare l'attività di AGENTE e RAPPRESENTANTE accettando di essere assunto come lavoratore dipendente dalla **[REDACTED] SPA**, finalizzata tale scelta anche per pianificare la esposizione debitoria complessiva, da sistemarsi con le risorse disponibili, in misura fissa, mese dopo mese.

All'interno della debitoria presente in Agenzia Entrate e Riscossione da pagare risultano anche le **contravvenzioni stradali** -su tratte giornalmente percorse sul territorio nazionale per la commercializzazione dei prodotti aziendali - per **euro 57.239,33**, somma questa che con SANZIONI ed INTERESSI è pari al **19,3%** della **debitoria complessiva**.

Per far fronte alla delicata situazione in cui l'odierno ricorrente si è venuto a trovare, stante la "cassa" disponibile, insufficiente per la copertura dei costi di famiglia e della debitoria sopra indicata per cui decideva:

- da una parte di ricorrere a finanziamenti di gestori correnti: **FIN [REDACTED] SPA**; ha concesso una "card" di euro 3.000,00, coperta con rate mensili di ca. euro 90,00/mese (All.7);

- dall'altra, di procedere alla vendita della abitazione già detenuta in Ancona Via ~~_____~~
~~_____~~ e di cui si dice appreso.

Per coprire le spese che alla fine del mese si sommano, il Sig. Manganelli saltuariamente riceve degli aiuti economici dal padre Sig. ~~Francesco Manganelli~~, il quale in base alle esigenze finanziarie versa denaro -tramite bonifico bancario- al figlio, il quale una volta accreditato lo stipendio del mese provvede a restituire la cifra ricevuta.

L'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO E LA NATURA RELATIVA

Il Sig. Mangancelli versa in una situazione di sovraindebitamento così come indicato dall'art. 2, comma 1, lett. c) D. Lgs 14/2019 e successive modifiche, per gli importi come sotto riportati, che nella presente relazione sono suddivisi per natura e per tipologia, debiti accumulatisi negli anni dal 2011 al 2017, per complessivi **euro 296.758,30** -come nella TABELLA qui appresso- di cui:

- **euro 182.647,40** di debiti diretti con l'AGENZIA delle Entrate e Riscossione anche per quanto dovuto ai Comuni (relativamente alle contravvenzioni stradali);
- **euro 114.110,90** di sanzioni ed interessi maturati sulla debitoria complessiva,

stante l'oggettiva difficoltà a farVi fronte e da cui è derivata la decisione di cessare l'ATTIVITA' di AGENTE di COMMERCIO, sostituita da quella di lavoratore dipendente -a tempo indeterminato- dapprima con MEDTRONIC SPA, poi con CROSSMED SPA.

LA SITUAZIONE DEBITORIA AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE: NATURA E TIPOLOGIA RELATIVA

Nella Tabella è riportata la debitoria accumulatasi, con la specifica della natura relativa.

DESCRIZIONE	IMPORTO
CONTRAVVENZIONE CODICE STRADALE	34.361,07
SANZIONI CONTRAVVENZIONE CODICE STRADALE	22.878,26
TOTALE	57.239,33
IRPEF	44.047,04
IRPEF SANZIONI	18.476,93
IRPEF INTERESSI	6.007,36
TOTALE	68.531,33
ADDIZIONALE COMUNALE	1.896,29
ADDIZ. COM. IRPEF SANZIONE	629,38
ADDIZ. COM. IRPEF INTERESSI	222,43
TOTALE	2.748,10
ADDIZIONALE REGIONALE	3.770,71
ADDIZ. REG. SANZIONE	1.257,39
ADDIZ. REG. INTERESSI	441,11
TOTALE	5.469,21

IVA	58.320,67
IVA SANZIONE	19.669,49
IVA INTERESSI	8.521,21
TOTALE	86.511,37
CONTRIBUTI I.V.S.	39.919,83
CONTRIBUTI I.V.S. SANZIONI	8.060,52
CONTRIBUTI I.V.S. INTERESSI	285,69
TOTALE	48.266,04
TASSA RIFIUTI	63,37
TOTALE	63,37
DIRITTO ANNUALE CCIA	240,56
DIRITTO ANNUALE CCIA SANZIONI	116,25
DIRITTO ANNUALE CCIA INTERESSI	3,96
TASSA AUTOMOBILISTICA	27,86
SANZIONI TASSA AUTOM.	6,80
INTERESSI TASSA AUTOM.	2,04
TOTALE	397,47
INTERESSI DI MORA	11.477,10
COMPENSI AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	15.624,98
SPESE DI NOTIFICA	430,00
TOTALE	296.758,30

La debitoria divisa -per natura- e per -importi corrispondenti- è riportata nella seguente Tabella.

DEBITO AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	182.647,40
DEBITI PER SANZIONI DA AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	71.095,02
DEBITI PER INTERESSI DA AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	26.960,90
DEBITI DIVERSI DA AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE (COMPENSI ENTE RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA)	16.054,98
TOTALE DEBITORIA	296.758,30

INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E DEI BENI MOBILI DETENUTI

a) Beni immobili

Il ricorrente già proprietario di un appartamento in Via De [REDACTED] 16, ha sottoscritto in data 10 Novembre 2021 un atto di vendita al prezzo di euro 245.000,00 avanti al Notaio Amoresano di Ancona (All.8).

Alla data di sottoscrizione del preliminare il Sig. Manganelli ha ricevuto una caparra confirmatoria - ex art. 1385 c.c. - di euro 20.000,00 utilizzata per la copertura di parte degli impegni precedenti, oltre alla copertura del costo del trasloco in una casa di civile abitazione in affitto, in Ancona Via [REDACTED] - dal mese di Dicembre 2021- nella quale ha un canone locativo mensile di euro [REDACTED] e della PROVVIGIONE pagata all'Agenzia Immobiliare per circa euro [REDACTED].

Alla data del ROGITO notarile, ha ricevuto euro 225.000,00, utilizzati per euro 168.163,47 per estinguere i due mutui ipotecari ancora in essere sull'immobile, residuando -dalla vendita- euro 56.836,53 da utilizzare a parziale copertura della debitoria di cui alla presente proposta.

b) Beni mobili registrati

L'odierno ricorrente è proprietario di uno scooter Piaggio modello Liberty attualmente in stato di fermo amministrativo, targato [REDACTED], di valore pressoché nullo.

c) Beni mobili

Quanto ai beni mobili, il ricorrente detiene beni mobili di normale valore commerciale.

d) Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni dalla ricorrente

Negli ultimi 5 anni:

- oltre alla vendita dell'immobile di proprietà, non risultano altri atti dispositivi, nella inesistenza di altri cespiti.
- parimenti non risultano atti dispositivi tra vivi su beni mobili registrati.

LA SITUAZIONE BANCARIA

In riferimento ai rapporti bancari, il Sig. Manganelli risulta titolare:

- di un c/c acceso presso la Banca Intesa San Paolo -Filiale di Ancona Via Cristoforo Colombo 56- nel quale conto viene effettuato l'accredito dello stipendio.

Alla data del 31/12/2022 il saldo del c/c [REDACTED] ammontava ad euro 4.326,28 (All.9).

- di un c/c acceso presso la [REDACTED] c/c [REDACTED] che alla data del 31/12/2022 riportava un saldo pari a 71,09 (All.10).

LA SITUAZIONE ABITATIVA

A seguito della vendita dell'immobile di Ancona Via [REDACTED] è stato sottoscritto un contratto di locazione (All.11) per un immobile di civile abitazione in Ancona [REDACTED], con un canone locativo mensile di euro [REDACTED], dove il sottoscritto vive con la sua famiglia: Fedecostante Carolina e i due figli, come dallo Stato di famiglia allegato (All.12).

LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Nel 2020 per far fronte ai problemi di liquidità è stato sottoscritto con la società [REDACTED] un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (contratto di finanziamento n.692012) per euro 3.847,58.

Mensilmente il Sig. Manganelli subiva una trattenuta di euro 378,00 sul netto della busta paga (All.13).

Tale trattenuta è terminata in data 30/04/2022.

L'INCAPACITÀ DI ATTENDERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Il Sig. Manganelli **NON** è in grado -stante la sua attuale situazione lavorativa- di dare copertura alle obbligazioni complessive, riportate nella/e Tabella/e di pag. 5)-6), per cui in mancanza delle disponibilità per ripianare tali debiti, intende ricorrere alla procedura di cui all'art. 74 e ss. d.lgs 14/2019 e successive modifiche: **PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE**.

LE DISPONIBILITA' DEL DEBITORE

Sono costituite unicamente dallo stipendio -dipendente- e dal residuo della vendita dell'immobile.

LE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Le spese previste per il sostentamento familiare sono di ca. euro 2.400,00/mensili, così suddivise:

Natura spesa	Importo relativo	Importo progressivo
Canone locativo	950,00	950,00
Alimenti e sostentamento famiglia	550,00	1.500,00
Figli: scuola, sport, vestiario, etc..	200,00	1.700,00
Corrente elettrica, gas, telefono, etc...	350,00	2.050,00
Carburante	350,00	2.400,00

Spese stimate, destinate ad incrementarsi per via della situazione economica internazionale (solo i costi di luce-gas, aumenteranno di importi, non insignificanti); va poi detto che l'auto è di proprietà dell'azienda per cui il ricorrente lavora ed è coperta da bollo e assicurazione, ed è utilizzata anche - in proprio- nei fine settimana.

Il totale del costo della gestione familiare-mensile è pari ad **euro 2.400,00**, in linea con le medie Istat dell'anno 2021, che indicano una spesa media mensile di un nucleo familiare di 4 persone, di euro 2.437,00. (All.14)

Il reddito -medio- netto (mensile) dello stipendio del ricorrente (All.15) è di circa Euro 3.300,00 che fino al 30/04/2022, era ridotto ad euro 2.900,00 ca. per la trattenuta mensile della ~~Fiduciaria~~ di euro 378,00.

Il Sig. Manganelli versa -mensilmente- euro 90,00 a Findomestic per il finanziamento ~~_____~~
~~_____~~, utilizzato negli ultimi anni nella gestione delle spese correnti.

Resultano altresì due prestiti contratti con la BNL (n. 70131/1997) derivanti da precedenti polizze assicurative sul mutuo inizialmente sottoscritto con BNL surrogato successivamente dall'Istituto Incesto G. [redacted] G. [redacted]

Tali polizze erano state pagate tutte anticipatamente alla sottoscrizione del mutuo; e la Banca a fronte del pagamento anticipato delle polizze aveva stipulato con il Sig. Manganelli i due finanziamenti indicati.

- Finanziamento n. [REDACTED] residuo al 31.12.2022 di **euro 3.975,00**, con rata mensile è di **euro 45,84**, con termine al 04.08.2032 (All.16).
- Finanziamento n. [REDACTED] residuo al 31.12.2022 di **euro 8.527**, con rata mensile di **euro 66,36** con termine il 30.12.2039 (All.16).

Con riferimento a tali prestiti, il ricorrente ha ottenuto l'accollo della relativa esposizione da parte del Sig. M. [REDACTED] te, padre dell'attuale compagna, con il quale ha sottoscritto in data 30 Dicembre 2022 una scrittura privata per l'accollo della esposizione, che avverrà con il pagamento rateale di ciascuna rata mensile, per ciascuno dei due prestiti.

Tale scrittura privata è subordinata all'omologazione della presente proposta di concordato minore (All.17).

Con l'esecuzione della scrittura privata la procedura otterrà l'apporto di risorse esterne previste dall'art. 74 co.2 C.C.I.I.

Il reddito riveniente dallo stipendio potrà avere -nel corso dell'anno- possibili integrazioni per il raggiungimento dei BUDGET trimestrali, dai quali dovrebbe derivare l'accredito di premi, non stimabili anticipatamente, per cui non sono conteggiati nella proposta come riportata appresso.

PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

Il Sig. Manganelli non ha allo stato alcuna procedura esecutiva pendente in essere, si produce in allegato il certificato dei carichi pendenti (All.18).

ANALISI PASSIVO

Nella TABELLA vengono riportati -pertanto- i DEBITI da estinguere e la relativa misura, suddivisi tra:

- **DEBITI IN PREDEDUZIONE;**
- **DEBITI PRIVILEGIATI;**
- **DEBITI CHIROGRAFARI**

Si ha quanto appresso

DEBITI IN PREDEDUZIONE

% pagamento	Creditore: Professionisti – OCC	Importo
100,00%	Compenso OCC ed Avv. Pentericci GESTORE (*)	7.859,65(*)
100,00%	Compenso al Dott. Ciotti Gianni (ADVISOR)	4.000,00
Totale 1)		11.859,65

(*) In sede di domanda depositata alla Camera di Commercio della Marche il sottoscritto ha versato euro 1.464,00 che andranno in decurtazione delle spese calcolate da pagarsi in PREDEDUZIONE, che quindi sono complessivamente per euro 13.323,65.

In data 15-07-2022 tramite piattaforma Google Meet si è tenuto l'incontro tra la referente dell'OCC Dott.ssa Cugnigni Patrizia, il GESTORE nominato Avv. Pentericci, il Dott. Ciotti ed il Sig. Manganelli.

In tale sede è stato definito e formalmente accettato il preventivo da parte del Sig. Manganelli (All.19).

DEBITI IN PRIVILEGIO

DESCRIZIONE	DEBITO
CONTRAVVENZIONE CODICE STRADALE	34.361,07
IRPEF	44.047,04
ADDIZIONALE COMUNALE	1.896,29
ADDIZIONALE REGIONALE	3.770,71
IVA	58.320,67
CONTRIBUTI I.V.S.	39.919,83
TASSA RIFIUTI (*)	930,37
DIRITTO ANNUALE CCIA	240,56
TASSA AUTOMOBILISTICA(**)	123,76
TOTALE PRIVILEGIO	183.610,30

(*) All'interno della debitoria in Agenzia Entrate e Riscossione è presente il solo debito di euro 63,37 (quota capitale) mentre ci sono ulteriori debiti con AnconaEntrate S.p.a. che ancora non sono stati ceduti all'agente della riscossione per euro 867,00 (All.20).

(**) All'interno della debitoria in Agenzia Entrate e Riscossione è presente il solo debito di euro 27,86 (quota capitale) mentre ci sono ulteriori debiti con la Regione Marche che ancora non sono stati ceduti all'agente della riscossione per euro 95,90 (All.21).

DEBITI IN CHIROGRAFO

DESCRIZIONE	DEBITO
SANZIONI CONTRAVVENZIONE CODICE STRADALE	22.878,26
IRPEF SANZIONI	18.476,93
IRPEF INTERESSI	6.007,36
ADDIZ. COM. IRPEF SANZIONE	629,38
ADDIZ. COM. IRPEF INTERESSI	222,43
ADDIZ. REG. SANZIONE	1.257,39
ADDIZ. REG. INTERESSI	441,11
IVA SANZIONE	19.669,49
IVA INTERESSI	8.521,21
CONTRIBUTI I.V.S. SANZIONI	8.060,52
CONTRIBUTI I.V.S. INTERESSI	285,69
DIRITTO ANNUALE CCIA SANZIONI	116,25
DIRITTO ANNUALE CCIA INTERESSI	3,96
SANZIONE TASSA AUTOM. (*)	34,01
INTERESSI TASSA AUTOM. (*)	7,03
INTERESSI DI MORA	11.477,10
COMPENSI AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	15.624,98

SPESE DI NOTIFICA	430,00
PRESTITO CHIROGRAFARIO BNL CP701300 (**)	3.975,00
PRESTITO CHIROGRAFARIO BNL CP923677 (**)	8.527,00
TOTALE CHIROGRAFO	126.645,10

(*) All'interno della debitoria in Agenzia Entrate e Riscossione è presente il solo debito di euro 6,80 relativo a sanzioni ed euro 2,04 relativo agli interessi mentre ci sono ulteriori debiti con la Regione Marche che ancora non sono stati ceduti all'agente della riscossione per euro 27,21 relativi a sanzioni ed euro 4,99 relativo agli interessi (All.21).

(**) Tale debito è stato inserito all'interno della debitoria sia tra le poste attive che tra quelle passive, avendo il Sig. Manganelli stipulato una scrittura privata di accollo del debito subordinata alla omologazione della presente proposta, come meglio esplicitato alle pagg. 8 e 9.

PROPOSTA ECONOMICA

Da quanto sopra risulta -dunque- un impegno debitorio impegnativo, cui si intende far fronte -nei termini appresso indicati- nel rispetto della norma, con l'applicazione cioè di quanto previsto dagli artt. 74-75 D. Lgs 14/2019 e successive modifiche, auspicando di poterlo adempiere nella maniera più corretta.

Il Sig. Manganelli intende -dunque- ricorrere alla procedura di concordato minore (ex L. 3/2012) con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi, per arrivare a superare la pesante situazione di indebitamento accumulatasi -allo stato insostenibile- fonte altresì di "continui confronti" nell'ambito familiare.

La madre dei suoi due figli -~~Federico e Sofia~~- è impiegata presso l'azienda di ~~Fiumi~~ ~~nel comparto dell'edilizia~~ e contribuisce al mantenimento delle spese del nucleo familiare complessivo il cui costo è certamente più elevato che non quanto simulato dal ricorrente nelle pagine precedenti.

La PROPOSTA di cui al presente PIANO, è stata prevista doversi poter attuare in un arco temporale di **anni 4**.

Atteso che il costo di mantenimento del NUCLEO FAMILIARE è stato stimato, come indicato a pag. 8), in euro 2.400,00 mese, ne deriva che la **somma destinabile** per il pagamento della debitoria, si aggira -oggi- in circa euro **700,00/mensili**, somma questa che verrebbe versata -trattandosi di redditi da lavoro dipendente- nei quattro anni successivi, per un importo complessivo di **euro 36.400,00 (tredici mensilità per quattro anni consecutivi)**, a cui verrebbe aggiunto l'importo -residuo- della vendita dell'Immobile detenuto -euro 56.836,53- e l'accollo del debito ~~con la BNL da parte del Sig. Federico~~ somme queste che andranno a **costituire la massa attiva complessiva per l'attuazione della procedura di concordato minore di euro 93.236,00 arr. (oltre l'accollo del debito BNL).**

Il pagamento dei CREDITORI suddivisi in tre categorie, verrebbe eseguito con le seguenti modalità.

CLASSE 1) CREDITORI IN PREDEDUZIONE

Il pagamento è promesso in misura integrale nel termine di **30 giorni dalla data del decreto di omologazione** e per euro **11.859,65** (che risulta essere il residuo di euro 13.323,65).

I creditori appartenenti alla presente classe, **non hanno diritto di voto.**

CLASSE 2) CREDITORI IN PRIVILEGIO

Il pagamento è previsto eseguirsi in misura parziale: il **44,32% dell'importo dovuto** di cui alla Tabella di pag.10): euro **183.610,30**.

Il **44,32% ammonta ad euro 81.377,00** -arr.- nel termine di **4 (quattro) anni** dal decreto di omologazione.

La somma messa a disposizione dell'unico creditore: Agenzia Entrate e Riscossione è di euro **81.377,00** importo questo residuo dalla vendita dell'immobile di proprietà, integrato con gli stipendi mensili nel quadriennio successivo, da pagarsi dopo 30 gg. dall' omologazione, eseguito il pagamento dei creditori in prededuzione.

Il pagamento avverrà dunque *-pagati euro 11.859,65 ai creditori in prededuzione-* secondo le tempistiche indicate, e cioè:

- a) per **euro 44.977,00**, entro 30 giorni successivi al decreto di omologazione;
- b) la differenza di **euro 36.400,00** in rate mensili di euro 700,00 per 13 mensilità annuali (52 rate da euro 700,00) dal mese successivo al pagamento dell'importo di cui sopra.

**IL CREDITORE APPARTENENTE ALLA PRESENTE CLASSE HA DIRITTO DI VOTO.
PER LA PARTE INCAPIENTE/DEGRADATA PARI AD EURO 102.233,42 (55,68%).**

Questa classe è rilevante per l'approvazione dell'accordo di composizione della crisi.

CLASSE 3) CREDITORI CHIROGRAFARI

Nella presente proposta non è previsto il pagamento del creditore Agenzia Entrate e Riscossione per quanto vantato in via chirografaria, dandosi invece atto che lo stesso creditore è pagato in quanto creditore privilegiato per **euro 81.377,00**, pari al **44,32%** del totale del debito privilegiato.

**IL CREDITORE APPARTENENTI ALLA PRESENTE CLASSE HA DIRITTO DI VOTO
PER UN IMPORTO PARI AD EURO 114.143,10 (100,00%).**

Questa classe è determinante per l'approvazione dell'accordo di composizione della crisi, per cui è auspicabile che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, preso atto dell'importo che viene pagato quale creditore privilegiato per il 44,32% dell'importo del credito relativo- possa esprimere il proprio voto favorevole alla approvazione della PROPOSTA nei termini come proposti.

L'importo di euro 114.143,10 è l'importo della debitoria come indicato a pagina 10 a cui sono stati decurtati euro 12.502,00 relativi ai prestiti ~~alle~~ chirografari in quanto oggetto di scrittura privata di accollo del debito subordinata all'omologazione della presente proposta.

Come previsto dall'art. 75 C.C.I.A. comma 1) lett. c) si allega (All. 22) il domicilio digitale dei creditori.

Sulla base delle disponibilità in essere e di quelle annuali in maturazione, è stato redatto il **PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**, come dalla Tabella qui appresso, da attuarsi in un arco temporale di 4 (quattro) anni dalla OMOLOGAZIONE, per cui auspicando che possa ottenersi il DECRETO entro il mese di MARZO 2023, i pagamenti verrebbero eseguiti nei termini riportati nella Tabella.

Creditori	Importo dovuto	Importo pagato	Importo non pagato	% impagato
Prededucibili	11.859,65	11.859,65	Zero	0,00%
Privilegiati	183.610,30	81.377,00	102.233,42	55,68%
Chirografari	114.143,10	Zero	114.143,10	100,00%
Totale	309.613,05	93.236,65	216.376,52	69,88%

I pagamenti verrebbero eseguiti -dunque- nei termini come riportati nella seguente Tabella.

Anni/Pagamenti	2023	2024	2025	2026	Totale pagato	Totale impagato
Prededuizione	11.859,65	Zero	Zero	Zero	11.859,65	zero
Privilegiati: Ag. E/R	54.077,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	81.377,00	102.233,42
Chirografari	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	114.143,10
Totale	65.936,65	9.100,00	9.100,00	9.100,00	93.236,65	216.376,52

TABELLA DI SINTESI DEI VOTI ESPRIMIBILI DAI CREDITORI

Nella Tabella qui appresso sono riepilogati i creditori pagati/impagati e le espressioni di voto relative.

CREDITORE	% pagamento	impagato -%	Diritto voto -degrado
PREDEDUZIONE	100%	0,00%	0%
PRIVILEGIATO	44,32%	55,68%	102.233,42
CHIROGRAFARIO	0,00%	100%	114.143,10
TOTALE	81.377,00	216.376,52 - 69,88%	216.376,52 - 69,88%

LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA COME PRESENTATA

L'importo che l'unico creditore: **Agenzia delle Entrate e Riscossione**, riceverebbe, con la presente PROPOSTA, entro un arco temporale di 4 anni (e di cui euro 54.077,00 cioè il 66,45% del totale dell'attivo entro 30 giorni dalla data di omologazione), è di **euro 81.377,00** importo questo superiore a quello assumibile dal pignoramento *-pignoramento presso terzi-*: dello stipendio (e/o di qualsiasi altra indennità del rapporto di lavoro dipendente attuale), che ammonterebbe come dai calcoli qui appresso ad euro 76.000 ca., incassabili, sulla base della norma vigente in 13 anni!!!

RELAZIONE OCC

Nella presente sezione si riporta quanto accertato dalla Avv. Francesca Pentericci, professionista nominato dalla Camera di Commercio delle Marche quale gestore della crisi.

L'Avv. Pentericci ha accertato (pag. 5) - All. 23) che: *"Risultano sussistenti i presupposti di ammissibilità ex art. 77 del Codice della Crisi, in quanto:*

1. *sono stati versanti e/o acquisiti tutti i documenti richiesti dagli art. 75 e 76*

Riguardo l'art. 75 sono stati allegati alla domanda del debitore:

- a) *Il piano con la documentazione contabile e fiscale relativa agli ultimi 3 anni, dichiarazione dei redditi;*
- b) *Una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;*
- c) *Elenco di tutti i creditori (e relativo domicilio digitale) con rispettive cause di prelazione e somme dovute;*
- d) *Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni; documentazione relativa a stipendi ed altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione dell'occorrente a mantenimento della stessa;*

e) *Riguardo l'art. 76 ci si riporta alla presente relazione particolareggiata*

2. *il debitore non eccede i limiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lettere d), n. 1) 2) e 3).*

Il mancato superamento dei limiti dimensionali risulta sia dai documenti fiscali, che dalla cancellazione della attività commerciali dal registro imprese avvenuta nel 2017.

3. *È comunque previsto l'apporto di risorse esterne con apprezzabile aumento della soddisfazione dei creditori, che, a norma dell'art. 74, co. 2 rende proponibile il concordato minore anche in mancanza di prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale."*

Alle pagine 22 e 23 della relazione viene riportato il GIUDIZIO DI CONVENIENZA RISPETTO ALLA FASE LIQUIDATORIA: *"Il compito dell'OCC è quello di illustrare ai creditori la situazione del debitore e permettere un voto informato.*

L'accordo formulato dal debitore propone ai creditori il recupero integrale della somma accantonata dopo la vendita dell'immobile (che ha consentito di meglio valorizzare le potenzialità economiche dell'immobile, soddisfacendo creditori con privilegio avente precedenza rispetto all'erario), nonché

il versamento della somma totale di € 36.400 mediante versamento di € 700,00 mensili (13 mesi) per anni 4.

Per l'esame dell'alternativa liquidatoria, il giudizio va riferito al denaro ricavato dalla vendita dell'immobile, nonché ai beni mobili che arredano l'abitazione del debitore ed all'unico bene mobile registrato in suo possesso.

La somma ricavata dalla vendita dell'immobile costituisce un'entrata a vantaggio dei creditori, che viene messa a disposizione dal debitore spontaneamente e quindi, grazie all'accordo, non viene ad essere decurtata per effetto dei costi di procedura.

Il ricavato delle eventuali ulteriori liquidazioni mediante procedure espropriative appare ancor più antieconomico, dati i noti costi delle relative procedure e la possibilità di ricavare, nella migliore delle ipotesi una somma irrisoria.

Il motociclo infatti è molto vecchio (ha 15 anni circa di vita) e le rivendite di beni fallimentari permettono a chiunque l'acquisto di arredi con spesa esigua.

Data inoltre l'età del debitore (e la possibilità per gli eredi di usufruire dell'eventuale accettazione con beneficio di inventario), vanno considerate le aspettative medie di vita, al fine di prevedere la somma totale recuperabile nella migliore delle ipotesi.

Considerato che il debitore ha oltre 50 anni di età, e quindi tenendo conto delle aspettative medie di vita, quali risultanti dall'ultimo aggiornamento ISTAT circa 80 anni per gli uomini, anche considerando una pensione di poco inferiore all'attuale stipendio, la somma massima ricavabile non porterebbe in ogni caso alla soddisfazione dei creditori nei termini indicati.

Tale somma andrebbe però decurtata delle relative spese di procedura e potrebbe essere ulteriormente ridotto in conseguenza di un eventuale -seppur denegato- anticipo decesso del debitore.

La proposta avanzata dal sig. Manganelli è conveniente anche per l'apporto di finanza esterne relativamente al creditore BNL che verrebbe pagato da un terzo senza più onere da parte del ricorrente.

[...] Oltre alla esecuzione, individuale al fine di considerare e valutare la convenienza bisogna analizzare l'ipotesi liquidatoria.

[...] L'orizzonte temporale della liquidazione potrebbe essere di sette anni prendendo a parametro la legge Pinto.

Pertanto anche prendendo in considerazione l'arco temporale di cui sopra, e la stessa somma oggi offerta dal ricorrente, potrebbe non esserci convenienza sia per l'allungamento dei tempi sia per la maggiore complessità della procedura che potrebbe portare a maggiori costi prededucibili.

Inoltre sia nel caso della liquidazione del patrimonio sia della liquidazione controllata verrebbe a mancare la finanza esterna.

La somma incamerabile potrebbe essere di € 63.700,00 come finanza futura.

In ogni caso parte dei crediti non sarebbe capiente e la somma verrebbe incamerata in un tempo maggiore.

Va anche considerato che il Sig. Manganelli dovrebbe mantenere lo stesso lavoro e gli stessi livelli retributivi fino alla pensione.

Alla luce di quanto sopra, l'accordo proposto appare senz'altro conveniente e fattibile, tenuto conto dei tempi e delle somme pagate.

PROCEDURA ADOTTATA

La presente sezione viene argomentata in quanto il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e d'Insolvenza è norma di recente pubblicazione e quindi allo stato non vi è copiosa giurisprudenza in merito.

I due quesiti principali che sono stati analizzati sono quelli relativi all'articolo 74 comma 2 e quelli relativi all'art. 33 comma 4.

L'art. 74 comma 2 recita: *"Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"*, dal tenore della norma il legislatore non ha previsto una specifica misura relativamente all'apporto, lasciando al giudice la valutazione, caso per caso, dell'apprezzabilità.

Si può però far riferimento all'art. 84 comma 4 il quale recita: *"Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda"*.

Nel caso in specie il Sig. Manganelli, in subordine all'omologa, avrà un apporto di risorse esterno pari ad euro 12.464,25 (somma questa che nel caso della procedura di liquidazione controllata non troverebbe esistenza).

La cifra dell'accollo del debito, è superiore al 10% di quanto previsto dall'art. 84 comma 4, essendo l'attivo messo a disposizione pari ad euro 93.236,65.

L'art. 33 comma 4 recita: *"La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile."*

Sul punto preme riportare il decreto del Tribunale di Ancona del 10.01.2023 a firma del G.D. Spett. Dott.ssa Giuliana Filippello, dove in analogo procedimento al presente sulla questione del sopracitato comma è detto quanto di seguito: *"Tale circostanza non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, in base al quale la domanda di accesso alla procedura di concordato minore... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina*

definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa e, perciò, di natura non consumeristica, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (se pur di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge. L'interpretazione prospettata risulta, peraltro, l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCII (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione controllata. Tale facoltà non può che essere riconosciuta anche dall'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato e l'unico strumento a ciò utile è il concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII.

Sempre sotto il profilo soggettivo, d'altronde, il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento e nella definizione dell'art. 2 rientra anche ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale."

Con il presente decreto risulta quindi essere possibile per il Sig. Manganelli l'accesso all'istituto del concordato minore.

IPOTESI PROCEDURE ESECUTIVE DA PARTE DELL'UNICO CREDITORE

Nella presente sezione si riporta un breve e tecnico riepilogo sulle possibilità di soddisfazione del creditore per l'unico creditore del Sig. Manganelli, quale l'Agente della Riscossione.

La legge stabilisce che lo stipendio non può essere pignorato oltre il limite di 1/5.

Il calcolo dell'importo pignorabile va eseguito **sull'importo netto** (non su quello lordo), nei seguenti limiti:

- fino ad euro 2.500,00 la percentuale pignorabile è 1/10;
- da 2.500,00 a 5.000,00 euro la percentuale pignorabile è di 1/7;
- sopra i 5.000,00 euro la quota pignorabile è di 1/5.

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate e Riscossione potrebbe pignorare:

- su uno stipendio medio netto mensile di ca. euro 3.300,00, 1/7, cioè circa **471,00 euro/mese**;

- **euro 250,00** sulla tredicesima mensilità di circa euro 2.500,00.

Simulando il medesimo posto di lavoro fino al raggiungimento dell'età pensionabile -stimata a 67 anni- l'importo massimo pignorabile sarebbe di **euro 76.792,00**, così calcolato:

Euro 471,00 per 12 mensilità, pari ad euro 5.657,00 sommati ad 250,00 (tredicesima mensilità) si totalizza euro 5.907,00 /anno.

Euro 5.907,00 pignorati per un arco temporale di 13 anni totalizzano euro 76.792,00.

Dalla data del pensionamento, simulando la durata media della vita sulla base delle statistiche attuali previste in 80 anni, e la riduzione al 70% dell'importo della pensione (la somma effettivamente pagata a titolo di pensione dovrà comunque essere accertata sulla base dei versamenti eseguiti -dapprima come AGENTE DI COMMERCIO fino al 2016- e poi come dipendente dal 2017 in avanti), per cui la somma ulteriormente pignorabile simulata per ulteriori -teorici- 14 anni nella misura di 1/10 di un importo non superiore ad euro 2.500,00/mese.

Se simuliamo l'erogazione di una pensione di **2.300 euro/mese** da pagarsi per 14 anni, la somma ulteriormente pignorabile sarebbe non superiore ad euro **230,00/mese**.

Facendo i calcoli sulla base delle norme attuali per cui è pignorabile l'ecedenza del trattamento pensionistico dell'assegno sociale aumentato della metà (l'assegno sociale nel 2023 sarà di euro 505, più il 50%, cioè euro 252, la somma impignorabile è di euro 757), l'importo pignorabile è di 1/10 di euro $2.300 - 757$ = euro 1.543,00, cioè ca. euro 150 (arr.).

Ipotizzando quindi un pignoramento pensionistico di euro 1.950/annui dati dalla somma dei pignoramenti delle tredici mensilità di euro 150,00, sulla base della speranza di vita fissata ad anni 80 è stimabile un pignoramento pensionistico di totali euro 27.300,00.

Oltre al possibile pignoramento del TFR, che simulando il mantenimento del rapporto di lavoro attuale, dovrebbe poter maturare per 13 anni, sulla base dello stipendio attuale -di euro 3.282,00- è stimabile in un importo complessivo non superiore ad euro 39.000,00 ca. (considerando poco meno di una mensilità per 12 annualità) sul quale importo, il pignoramento non dovrebbe essere superiore ad **euro 7.800,00 ca (il 20% di euro 39.000,00)**.

Il totale delle somme pignorabili fino alla pensione, e quelle simulate successive oltre all'importo pignorabile sul TFR, potrebbero essere complessivamente di:

- euro 76.792,00 fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
- euro 27.300,00 sull'importo della pensione fino al raggiungimento degli 80 anni;
- euro 7.800,00 sul TFR

In totale **euro 111.892,00**, pignorabili per i prossimi 13 anni di pre-pensionamento, e per i successivi stimati 14 anni di pensionamento, oltre all'importo sul TFR maturando, per cui dovrà essere l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a valutare delle seguenti IPOTESI, quale sia quella accettabile:

1^ IPOTESI: incassare subito euro 54.077,00, ed euro 27.300,00 entro i 3 anni successivi, e così per un importo complessivo di euro 81.376,88.

2^ IPOTESI: incassare alternativamente -in 27 anni- con il pignoramento dello stipendio e della pensione euro 111.892,00 con l'incognita:

- a) del mantenimento dello stesso posto di lavoro fino alla pensione;
- b) della durata della vita, fino ad 80 anni.

Risulta dunque come le risorse disponibili e quelle rivenienti all'odierno ricorrente in un arco temporale di 4 anni, consentano di soddisfare, seppur in misura non superiore al 50% ca, i creditori "privilegiati" per importi anche se inferiori a quelli pignorabili nei prossimi 27 anni -su stipendio e su pensione- devono considerare le seguenti variabili:

- il mantenimento dello stesso posto di lavoro per l'arco temporale pre-pensione;
- la remunerazione economica non sostanzialmente variabile;
- la durata della vita, stimata sulla base di parametri statistici.

3^ IPOTESI: le risorse disponibili consentiranno di soddisfare, seppur in misura NON esaustiva, i creditori, comunque in misura superiore a quello che si otterrebbe dalla procedura di liquidazione controllata -art. 268 D. Lgs 14/2019- per via del fatto che le spese in prededuzione con la nomina del liquidatore saranno detratte dalle somme oggi destinate ai CREDITORI privilegiati e oltre a ciò la scrittura di accollo del debito non si andrà a materializzare, incrementando la debitoria per il debito di attuali euro 12.502,00.

La convenienza della proposta così formulata appare IRRINUNCIABILE, ed il CREDITORE, unico votante, non dovrebbe -auspicabilmente- rinunciare.

Seguendo le finalità che il legislatore si è proposto di dare con l'emanazione di tale norma, si avrebbe la possibilità di concedere ad una famiglia con 2 figli adolescenti di uscire da una delicata situazione, nell'assenza di illeciti amministrativi/altro o condotte dissipative, consentendogli di tornare alla normale quotidianità, superando il chiodo fisso dell'impossibilità di risanare la debitoria attuale.

CONCLUSIONI

Il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori, unico creditore: Agenzia delle Entrate nel rispetto dello spirito della legge, con la possibilità di offrire alla propria famiglia, una situazione non facilmente vivibile dal punto di vista psicologico.

ALLEGATI:

- Allegato 1) Verifica cessazione partita iva;
- Allegato 2) Chiusura posizione Registro delle Imprese;
- Allegato 3) Dichiarazioni dei redditi anni di riferimento 2017-2016-2015;
- Allegato 4) Dichiarazioni IVA anni di riferimento 2017-2016-2015;
- Allegato 5) Redditi percepiti anni di riferimento 2021-2020-2019;
- Allegato 6) Debitoria Agenzia Entrate e Riscossione;
- Allegato 7) Estratto carta Nova Findomestica [redacted];
- Allegato 8) Atto di compravendita;
- Allegato 9) Saldo conto corrente Banca [redacted];
- Allegato 10) Saldo conto corrente [redacted];
- Allegato 11) Contratto di locazione;
- Allegato 12) Certificato stato di famiglia;
- Allegato 13) Cessione quinto dello stipendio;
- Allegato 14) Medie Istat 2021;
- Allegato 15) Buste paga mese di Novembre - Dicembre e Tredicesima 2022;
- Allegato 16) Residuo Finanziamenti n. 781/2016 e n. 823/2017;
- Allegato 17) Scrittura privata di accollo del debito;
- Allegato 18) Certificato dei carichi pendenti;
- Allegato 19) Verbale incontro Avv. Pentericci;
- Allegato 20) Comunicazione Ancona Entrate S.p.A.;
- Allegato 21) Comunicazione Regione Marche;
- Allegato 22) Domicilio digitale creditori;
- Allegato 23) Relazione Avv. Pentericci;
- Allegato 24) Dichiarazione sostitutiva;

[Handwritten signature]